GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista www.lagazzettadeglientilocali.it e della Rivista Comuni d'Italia.
Docente di Contabilità pubblica presso la Challenge School dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE. LL.. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE. PROVINCIA DI VICENZA. 21 FEBBRAIO 2020. B

1

GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista www.lagazzettadeglientilocali.it e della Rivista Comuni d'Italia.
Docente di Contabilità pubblica presso la Challenge School dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

I VINCOLI DI SPESA ED ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI.

2

SALVE A TUTTI

3

LA SPESA PER IL PERSONALE PUBBLICO. QUALCHE DATO.

4

4

IL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO IN ITALIA
(Tratto da Sezioni Riunite in sede di controllo Relazione sul costo del lavoro pubblico 2016 – anni dal 2010 al 2014- Maggio 2016)

5

5

DIPENDENTI PER COMPARTO 2014

COMPARTO	2008	2013	2014	Variazione % 2014 su 2013	Variazione % 2014 su 2008	Contributo 2014 su 2008	Contributo 2014 su 2013
Scuola	1.129.863	1.027.863	1.038.606	1,0	-8,1	-2,7	0,3
Corpi di polizia	330.816	316.717	313.987	-0,9	-5,1	-0,5	-0,1
Forze armate	191.940	185.325	187.388	1,1	-2,4	-0,1	0,1
Vigili del fuoco	31.982	32.231	33.139	2,8	3,6	0,0	0,0
Ministeri	183.414	161.401	157.808	-2,2	-14,0	-0,7	-0,1
Agenzie fiscali	55.238	52.529	52.570	0,1	-4,8	-0,1	0,0
Presidenza del Consiglio dei ministri	2.425	2.272	2.209	-2,8	-8,9	-0,0	-0,0
AFAM (2)	9.008	9.153	9.365	2,3	4,0	0,0	0,0
Magistratura	10.410	10.425	10.588	1,6	1,7	0,0	0,0
Carriera prefettizia	1.478	1.277	1.232	-3,5	-16,6	-0,0	-0,0
Carriera diplomatica	935	910	933	2,5	-0,2	-0,0	0,0
Carriera penitenziaria	473	356	349	-2,0	-26,2	-0,0	-0,0
TOTALE SETTORE STATALE	**1.947.982**	**1.800.459**	**1.808.174**	**0,4**	**-7,2**	**-4,1**	**0,2**
Servizio sanitario nazionale	689.856	670.240	663.793	-1,0	-3,8	-0,8	-0,2
Regioni ed Autonomie locali	522.319	484.063	472.523	-2,4	-9,5	-1,5	-0,4
Regioni a statuto speciale e Province autonome (N.B.)	72.597	93.605	93.427	-0,2	0,5 (N.B.)	0,0	-0,0
Università	119.869	103.695	101.383	-2,2	-15,4	-0,5	-0,1
Enti pubblici non economici	56.235	46.961	45.739	-2,6	-18,7	-0,3	-0,0
Enti di ricerca (N.B.)	17.421	20.909	20.810	-0,5	4,5 (N.B.)	0,0	-0,0
Enti dell'art. 60, c. 3, d.lgs. n. 165/2001 (N.B.)	4.902	9.780	9.588	-2,0	7,8 (N.B.)	0,0	-0,0
Enti dell'art. 70, c. 4, d.lgs. n. 165/2001 (N.B.)	4.200	1.295	1.256	-3,0	-12,3 (N.B.)	-0,0	-0,0
Autorità indipendenti (N.B.)	1.428	2.043	2.085	2,1	46,0 (N.B.)	0,1	0,0
TOTALE SETTORE NON STATALE (N.B.)	**1.488.827**	**1.432.591**	**1.410.604**	**-1,5**	**-6,8 (N.B.)**	**-3,0**	**-0,7**
TOTALE (N.B.)	**3.436.809**	**3.233.050**	**3.218.778**	**-0,4**	**-7,0 (N.B.)**	**-7,0**	**-0,4**
Altri enti dell'elenco S13 ISTAT (3)			34.289				

6

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA CATEGORIE - ANNO 2014

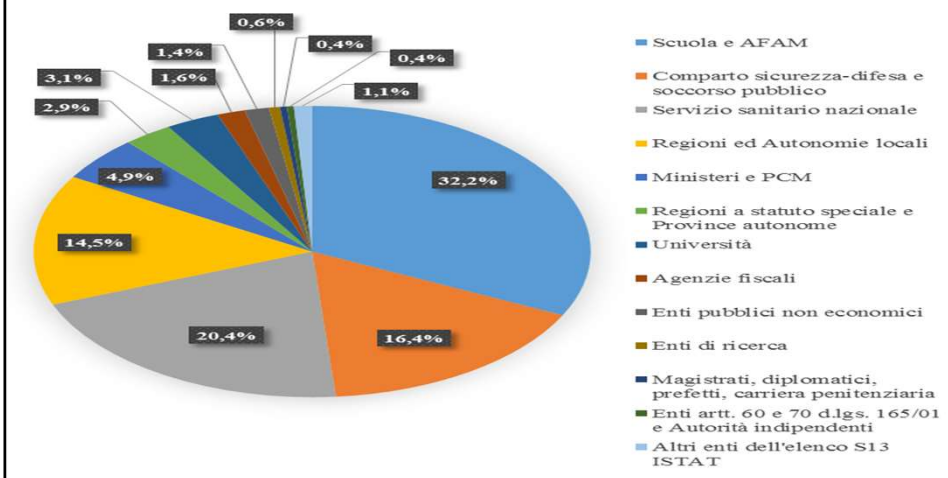

7

Concentrazione fasce di eta nei comparti 2014 (in %)

COMPARTO	PIU' di 50 ANNI		PIU' di 60 ANNI		MENO di 50 ANNI		MENO di 35 ANNI	
	2008	2014	2008	2014	2008	2014	2008	2014
Ministeri	52	71	8	18	48	29	3	2
Agenzie fiscali	53	60	9	17	47	40	8	5
Presidenza del Consiglio dei ministri	58	73	13	18	42	27	3	3
Scuola	50	58	9	15	50	42	7	5
Corpi di polizia	10	25	0	0	90	75	24	18
Forze armate	8	12	0	0	92	88	56	41
Vigili del fuoco	20	33	0	2	80	67	14	13
Magistratura	44	50	20	17	56	50	7	8
Carriera diplomatica	35	31	18	6	65	69	19	23
Carriera prefettizia	60	78	15	25	40	22	3	1
Carriera penitenziaria	44	56	11	13	56	44	-	-
TOTALE SETTORE STATALE	**39**	**48**	**7**	**11**	**61**	**52**	**15**	**11**
Enti pubblici non economici	48	66	7	15	52	34	6	1
Enti di ricerca	45	52	11	12	55	48	4	2
Università	47	56	17	18	53	44	8	2
Servizio sanitario nazionale	40	52	5	11	60	48	9	6
Regioni e Autonomie locali	47	61	5	15	53	39	8	4
Regioni a statuto speciale e Province autonome	32	53	2	9	68	47	11	5
TOTALE SETTORE NON STATALE	**43**	**56**	**6**	**12**	**57**	**44**	**8**	**5**
TOTALE	**40**	**51**	**6**	**12**	**60**	**49**	**12**	**8**

8

INNALZAMENTO ETA' ANAGRAFICA

- Il progressivo innalzamento dell'età anagrafica si riflette negativamente sulla propensione all'innovazione ed al cambiamento, sulla necessaria reingegnerizzazione delle procedure, sull'utilizzo di nuove tecnologie, sulla auspicata introduzione di metodi manageriali di gestione.
- Più volte la Corte ha sottolineato come le politiche di personale non sono mai state correlate al miglioramento della produttività del settore pubblico, attraverso l'introduzione di un reale meccanismo incentivante e premiale, basato sull'introduzione di un effettivo sistema di valutazione della produttività individuale e collettiva.

9

9

IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE LE LIMITAZIONI ALLE ASSUNZIONI E I BLOCCHI DEL TURN OVER. L'EVOLUZIONE STORICA. BREVI CENNI.

10

10

IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Come è noto, le politiche concernenti le **assunzioni di personale** nelle pubbliche amministrazioni adottate nel corso dell'ultimo decennio hanno avuto quale elemento caratterizzante il **contenimento della spesa per il personale**, in particolare quella conseguente all'immissione di nuovo personale, che aveva raggiunto livelli rilevanti nel corso degli anni '90. Secondo un disegno oramai affermato, infatti, il legislatore ha individuato nel settore del personale uno dei principali ambiti di intervento al fine del controllo e della razionalizzazione della spesa pubblica.

11

11

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- A causa di tali rigidi vincoli normativi, per poter assicurare una continuità allo svolgimento dei propri compiti sovente le pubbliche amministrazioni hanno fatto ricorso al lavoro a termine e alle altre forme di lavoro flessibile non secondo un criterio di efficiente gestione del personale bensì per "aggirare" il divieto di effettuare assunzioni di personale di ruolo
- Ciò ha condotto, anche a causa delle reiterate proroghe dei rapporti di lavoro temporanei, alla formazione nel settore pubblico di un personale non di ruolo di dimensioni sempre più consistenti.

12

12

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- **l'impianto normativo volto al contenimento delle spese per il personale** delle **amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, delle **agenzie**, degli **enti pubblici non economici**, delle **università** e degli **enti di ricerca** (sostanzialmente tutto il personale pubblico ad eccezione di quello delle regioni ed enti locali), negli ultimi anni è rimasto formalmente inalterato: la norma di riferimento, infatti, è rimasta **l'articolo 39 del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998** (L. 449/1997) che ha introdotto un nuovo sistema di **programmazione triennale** delle assunzioni, cui è assegnato un obiettivo di riduzione complessiva e progressiva del personale in servizio.

13

13

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- a cominciare **dalla legge finanziaria per il 2002** (L. 448/2001), si è introdotto **anno per anno, il divieto di procedere** a nuove assunzioni, salvo tassative eccezioni (cd. blocco del *turn over*).
- Da tale momento, quindi, le politiche di controllo delle assunzioni hanno fatto ricorso, in maniera pressoché costante, al **blocco delle assunzioni**, con il duplice scopo:
- **limitare gli oneri finanziari a carico del bilancio pubblico**
- **avviare una graduale riduzione del personale contestuale all'incremento dell'efficienza dei servizi resi.**

14

14

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- per le **regioni e gli enti locali,**, con la **L. 448/2001**, è stato previsto il **blocco delle assunzioni solamente per gli enti locali che non avessero rispettato il patto di stabilità interno**.
- Con le **successive leggi** finanziarie (a partire dalla L. 289/2002) si sono invece introdotti **vincoli più stringenti** anche per gli **enti locali "virtuosi" e per le regioni,** prevedendosi che per tali enti valeva il divieto di effettuare assunzioni (salve specifiche deroghe) sino all'entrata in vigore di **appositi D.P.C.M.** (adottati previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata) che regolamentassero dettagliatamente i criteri e i limiti per effettuare assunzioni.

15

15

LE LIMITAZIONI DI SPESA E ASSUNZIONALI QUALI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. RINVIO ALLE SLIDES G.

16

16

LE NORME SUL PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI NEL MILLEPROROGHE 2019 (D.L. 162/2019)

17

17

ART. 1 COMMA 1. SINTESI.

- Il termine per effettuare le stabilizzazioni di cui all'articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

- 1. All'*articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

18

18

ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75/2017.

- 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015* con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

19

19

ART. 1 COMMA 6. MILLEPROROGHE

- 6. All'*articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

20

20

ART. 1 COMMA 6 MILLEPROROGHE. SINTESI.

- Le assunzioni di dirigenti da parte delle PA ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del d.lgs 165/2001 possono essere elevate dall'8% al 10% utilizzando tuttavia le facoltà assunzionali complessive dell'amministrazione. In pratica il 2% delle facoltà assunzionali da cessazioni per tempo indeterminato può essere consumato per le assunzioni di cui al comma 6.

21

21

ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE. EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)

- *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti*:
- « 1-*bis.* All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
- 1-*ter.* All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

22

22

ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE. EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)

- *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti*:
- *1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020" »;*

23

23

ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE. EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)

- *al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista »;*

24

24

LE NORME SUL PERSONALE DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE (ART. 17).

25

25

ART. 17 MILLEPROROGHE

- 1. All'*articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

26

26

ART. 17 MILLEPROROGHE 1

- «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, **le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione** fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione

27

27

ART. 17 MILLEPROROGHE

- «1-bis. .....Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto

28

28

ART. 17

- ...I **predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni**. **Le province e le città metropolitane in cui il rapporto** fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati **risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.** 29

29

ART. 17 MILLEPROROGHE

- .....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

30

30

ART. 17 MILLEPROROGHE

- 1-ter. L'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, **le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».**

31

31

MISURE URGENTI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE E LA FUNZIONALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI PICCOLI COMUNI (ART. 17) integrato in sede di conversione AC 2325

32

32

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- *al comma 1, capoverso 1*-bis, *al primo periodo, le parole:* « fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione » *sono sostituite dalle seguenti:* « fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione » *e, al secondo periodo, le parole:* « Ministro della pubblica amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministro per la pubblica amministrazione ».

33

33

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:* « 1-*bis*. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

34

34

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- 1-*ter*. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".

35

35

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- 1-*quater*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-*ter* e 8, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica," »; *la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni ».

36

36

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- *al comma 1, capoverso 1*-bis, *al primo periodo, le parole:* « fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione » *sono sostituite dalle seguenti:* « fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione » *e, al secondo periodo, le parole:* « Ministro della pubblica amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministro per la pubblica amministrazione ».

37

37

MISURE URGENTI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE E LA FUNZIONALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI PICCOLI COMUNI (ART. 18)

38

38

ART. 18 MILLEPROROGHE

- **1.** All'*articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
- «5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

39

39

ART. 18 MILLEPROROGHE

- **2.** All'*articolo 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6* (3), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'*articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158*, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.» Conseguentemente, all'*articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».

40

40

LE NORME SUL PERSONALE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020. (LEGGE 160/2029).

41

41

ART. 1 COMMI DA 147 A 149. SINTESI

Le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertae che siano ancora idonei;

approvate dal 2012 al 2017: utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

approvate nel 2018 e 2019: valide entro 3 anni dalla approvazione.

dal 1 gennaio 2020: le graduatorie rimangono valide per 2 anni

42

42

ART. 1 COMMA 147

- 147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
- **a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020** previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- **b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;**
- **c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.**

43

43

ART. 1 COMMA 148

- 148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

44

44

ART. 1 COMMA 148

- 148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
- **SI TRATTA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINALIZZATE A DISCIPLINARE LA VALIDITA' DELLE GRADUATORIE APPROVATE NEL CORSO DEGLI ANNI CHE VANNO DAL 2011 IN POI (LA 145 ERA STATA INTEGRATA IN TAL SENSO DAL DL 101/2019)**

45

45

ART. 1 COMMA 149

- 149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione».
- **(durata validità graduatorie).**

46

46

ART. 1 COMMA 160. SINTESI.

Ai dipendenti assunti da PA, sulla base di specifiche previsioni dettate da norme, con il contratto dei giornalisti prima della stipula dei CCNL del triennio 2016/2018, può essere mantenuto il trattamento economico più favorevole in godimento con un assegno ad personam riassorbibile sulla base delle regole dettate dai CCNL

47

47

ART. 1 COMMA 160.

- 160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».

48

48

ART. 1 COMMI 161 E 162. SINTESI.

In deroga ai vigenti vincoli legislativi, per il 2019 viene consentita la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati con LSU ed LPU e delle convenzioni per l'utilizzo di LSU rientranti nell'ampio novero della cosiddetta consistenza storica.

49

49

ART. 1, COMMA 161.

- 161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- « h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020,** è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. .....

50

50

ART. 1, COMMA 161.

- 161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- « h)..... **Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».**

51

51

ART. 1, COMMA 162.

162. **Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili** di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52

52

ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

- 2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000*, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'*articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000*; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'*articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000* è differito al 31 dicembre 2007 (158) e il rinnovo di cui all'*articolo 4*, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
-

53

53

ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

- 2. ..... a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000*, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato *articolo 2*, comma 1;

54

54

ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

- 2. ..... b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'*articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000*, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'*articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000*, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'*articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999*, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

55

55

ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000

- 2. ..... c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'*articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000*, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
- d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

56

56

ART. 1, COMMI DA 495 A 497. SINTESI.

Si può procedere alla stabilizzazione degli LSU ed LPU anche con assunzioni part time che, per il 2020, possono andare in deroga al piano del fabbisogno ed ai vincoli assunzionali utilizzando le risorse incrementate di 9 mln all'anno, già previste dalla legge 296/2006.

La ripartizione delle risorse verrà effettuata in relazione alle domande presentate entro il 31.1.2020. Le regioni provvedono per l'assunzione dei LSU con utilizzo delle risorse proprie. Rimane confermato che esse saranno disposte mediante selezioni riservate con prove di idoneità per le categorie A e B e con concorsi riservati 57

57

ART. 1, COMMA 495.

Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. 58

58

ART. 1, COMMA 496.

- 497. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.

59

59

ART. 1, COMMA 497.

497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

60

60

ART. 1, COMMA 540. SINTESI

FONDO PER LA SICUREZZA URBANA.

Incrementato di 5 mln di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'Interno con il quale si possono finanziare assunzioni a tempo determinato di vigili in deroga al tetto della spesa per le assunzioni flessibili.

61

61

LE ASSUNZIONI DELLA POLIZIA LOCALE CON FONDO SICUR. URBANA

540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. **A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.**

62

62

ART. 1, COMMA 546. SINTESI.

Come i comuni, le regioni in regola con il tetto di spesa del personale, possono elevare la spesa per assunzioni flessibili sostenuta nel 2009 dal 50% al 100%.

63

63

ART. 1, COMMA 545.

545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano» sono inserite le seguenti: « alle regioni e».

64

64

ART. 1, COMMA 853. SINTESI.

I comuni con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti superiore a quello degli enti virtuosi come individuati dall'art.33 del D.L. 34/2019 debbono ridurre la spesa un valore fissato dal DPCM da emanarsi ai sensi del richiamato articolo.

Viene tuttavia prevista una deroga per i piccoli comuni con divieto di superamento della spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato

65

65

ART. 1, COMMA 853.

- 853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
-

66

66

ART. 1, COMMA 853.

- 853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia» sono sostituite dalle seguenti: « **valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato……**.

67

67

ART. 1, COMMA 853.

- ….a) ……**I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»;**
- b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: « superiore»;
- c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia» è aggiunta la seguente: « superiore».

68

68

ART. 1, COMMA 853.

- a) .....**I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo,** che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime,** in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»;

69

69

ART. 1, COMMA 853.

- ..... b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: « superiore»;
- c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia» è aggiunta la seguente: « superiore».

70

70

L'ATTUALE FORMULAZIONE DELL'ART. 33 DEL D. L. 34/2019 E LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE. RINVIO INFRA.

71

71

I DUE MODELLI DI OPERATIVITA' DEI VINCOLI SULLA SPESA DI PERSONALE.

72

72

IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

- **CONTENIMENTO DELLA SPESA:** il legislatore individua la spesa sostenuta (in genere impegnata) in un dato anno quale tetto massimo non superabile da parte delle amministrazioni destinatarie del vincolo.
- **RIDUZIONE DELLA SPESA:** il legislatore individua la spesa sostenuta (in genere impegnata) nell'esercizio precedente dalla quale partire per ridurla di almeno un euro nell'esercizio finanziario considerato.

73

73

PREMESSA.
I VINCOLI DI SPESA DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

74

74

SPESA DEL PERSONALE: ACCEZIONI

- La spesa di personale è un aggregato che può assumere diverse definizioni a seconda del fine.
- Bilancio (macroaggregato 01)
- Tendenziale riduzione della spesa
- Conto annuale
- salario accessorio
- Monte salari
- Enti strutturalmente deficitari
- Rapporto spese del Personale su spese correnti
- Conto economico

75

75

I RIFERIMENTI NORMATIVI

- **A) NORMATIVA PRIMARIA**
- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**
- **B) PER I VINCOLI SULLA SPESA ED ASSUNZIONALI REGIONI ED ENTI OCALI**
- **art. 1, commi da 557 a 564 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;**
- **D.L. 95/2012 art. 2.**
- **D.L. 101/2013 art. 3, 4 e 5.**
- **art. 3, comma 5 D.L. 90/2014**
- **art. 1 comma 228 Legge 208/2015**
- **art. 22, comma 2 D.L. 50/2017**
- **art. 20 D.lgs 75/2017**
- **Art. 14 bis DL 4/2019**
- **Da Art. 33 DL 34/2019**
- **art.9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.**

76

76

SPESE DEL PERSONALE E VERIFICHE CONTABILI

77

77

LE VERIFICHE

- **L'attività di controllo** circa il rispetto dei limiti in materia di spesa di personale **deve esplicarsi nell'ambito delle variazioni di bilancio**
- **in corso d'esercizio**
- **e nella fase di rendicontazione finale.**
- **deve riguardare anche la fase gestionale relativamente alla verifica che le scelte operate dai responsabili degli enti non determinino uno sforamento, nel corso della gestione, dei limiti previsti per l'aggregato spesa di personale correttamente quantificato.**

78

78

LE VERIFICHE

- spesso l'aggregato spesa di personale, individuato ai fini dei limiti di finanza pubblica, non coincide con la spesa di personale **come codificata a livello di bilancio definibile, con qualche approssimazione,** come **il costo delle prestazioni dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato.**

79

79

LE VERIFICHE

- **I limiti di finanza pubblica, nella maggior parte dei casi hanno come parametro un aggregato più ampio, che include, oltre alla spesa per il lavoro subordinato, anche le consulenze, le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro interinale e le forme di tassazione e contribuzione legate al lavoro stesso, quale l'Irap e gli oneri previdenziali.**

80

80

FOCUS: GLI ADEMPIMENTI IN ORDINE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE.

81

81

GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI IN MERITO ALL'ART.3 DEL D.L. 90/2014

- **10-bis.** Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.

82

82

ADEMPIMENTI CIRCA LA SPESA DI PERSONALE

- **bilancio di previsione,** il rispetto programmatico del vincolo di contenimento delle spese di personale oltre che il rispetto tendenziale del limite nell'esercizio precedente dandone atto nell'ambito dello specifico parere richiesto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (di seguito Tuel);
- **in corso di gestione**, il permanere del rispetto programmatico del vincolo di contenimento delle spese di personale, soprattutto in relazione ai provvedimenti (come le variazioni di bilancio) che sono destinati a produrre un impatto sulle spese correnti;

)83

83

ADEMPIMENTI CIRCA LA SPESA DI PERSONALE

- **In ordine al rendiconto,** l'effettivo rispetto del vincolo di contenimento delle spese di personale, dandone atto nell'ambito della relazione al rendiconto prevista dall'art. 239 del Tuel;
- **nell'esercizio finanziario successivo,** in caso di violazione del vincolo di contenimento delle spese di personale, la verifica dell'effettiva applicazione dell'art. 1 comma 557 ter della legge 296/2006.

)84

84

ALA SPESA DI PERSONALE: LE MODALITA' DI VERIFICA

- **CONFRONTARE:** il valore storico dell'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'ente locale, come risultante da documenti ufficiali dell'ente o dai documenti già predisposti dall'Organo di revisione.
- **CONFRONTARE:** il valore conseguito dalla corrispondente grandezza dell'esercizio di riferimento, sulla base delle risultanze contabili e previo riscontro della sua correttezza, congruità e completezza.

)85

85

LA SPESA DI PERSONALE: LE MODALITA' DI VERIFICA

- Ad esempio rispetto ad entrambi i valori assunti e considerati, l'Organo di revisione provvede allo svolgimento di controlli campionari:
- **in relazione alla congruità delle componenti incluse:;**
- **in relazione all'attendibilità delle componenti escluse dalla determinazione quantitativa (ad esempio legate agli arretrati contrattuali ovvero alle spese etero-finanziate) oltre che in relazione alla loro conformità normativa.**

)86

86

LE ALTRE VERIFICHE IN ORDINE ALLA SPESA DI PERSONALE

- Nell'ambito della verifica della regolarità della gestione il responsabile finanziario può compiere dei riscontri tanto campionari quanto relativi ai processi in ordine:
- **a)** alla gestione dei buoni pasto;
- **b)** alla rilevazione delle presenze e delle assenze;
- **c)** all'elaborazione cedolini;
- **d)** alla gestione straordinario e ferie;
- **e)** agli adempimenti legati alla presentazione del conto annuale del personale.

)87

87

I VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI (**ORDINARI**) ATTUALI AI QUALI SONO SOGGETTE TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

88

88

VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

- *……. In tale ambito si deve distinguere tra obblighi e vincoli di carattere generale, in quanto riguardanti tutte le amministrazioni pubbliche e vincoli specifici per gli enti locali, previsti da varie disposizioni normative……..il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile, si rammentano:*

)89

89

VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

A. la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga ***l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza*** *(art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);*

)90

90

VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

- ***B. Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza Unificata), ed eventuale rimodulazione della dotazione organica*** *-ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell'art. 6 del dl.gs 165/2001 (a seguito della riscrittura dell'articolo da parte dell'art. 4 del d.lgs 75/2017)*
- ***Al mancato adempimento ……****consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,* ***il divieto di assumere nuovo personale (non è più compreso quello appartenente alle categorie protette****);*

)91

91

VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

C. l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità *di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".* ***Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni*** *ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001.*

)92

92

VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

- ***D.*** ***Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance (ART. 10 comma 5 del dlgs 150/2009)*** *In base all'art. 169, comma 3-bis, del TUEL, per gli Enti locali il piano della performance è unificato nel PEG.*
- ***E.*** ***Mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A.*** *(comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come aggiunto dall'art. 27, comma 2.lettera c) del D.L. 66/2014)*

)93

93

VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

- ***F.*** ***verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi*** *(ART 34, COMMA 6 D-LGS 165/2001)*
- ***G.*** ***Mancato utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 95/2012 e dell'art. 3 dl D.L. 101/2013, che a domanda ha chiesto la ricollocazione*** *(art. 2 comma 13 D.L. 95/2012)* ***RINVIO***

)94

94

VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

- ***H. Mancata trasmissione alla funzione pubblica, entro 30 giorni dalla loro adozione, dei contenuti dei Piani triennali del fabbisogno di personale (prevista dall'art. 6 comma 4 bis ai sensi dell'art. 60 del dlgs 165/2001)***

)95

95

VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI DEL PERSONALE DI REGIONI ED ENTI LOCALI

96

96

IL PRIMA: IL VINCOLO DELL'OSSERVANZA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ERA IL RISPETTO DEI SALDI DEL PATTO DI STABILITA').

97

97

I PRINCIPI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

- **Legge 232/2016. Art. 1 - Comma 465**

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo *9* della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli *articoli 117*, terzo comma, e *119, secondo comma, della Costituzione*.

98

98

IL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO NELLA 232/2016

- **entrate finali:** sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;
- **spese finali** sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
- **Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.**

99

99

IL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO NELLA 232/2016

- A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
- Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

100

100

IL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO NELLA 232/2016

Art. 1 - Comma 470 470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato **una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente,** ai sensi dell'*articolo 24* del codice dell'amministrazione digitale di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, **dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria,** ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo.

101

101

IL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO NELLA 232/2016

- **Art. 1 - Comma 470**

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al *decreto legislativo n. 82 del 2005*. **La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.**

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

102

102

MANCATO RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

- **ART. 1, COMMA 475 LETTERA e) DELLA LEGGE 232/2016**

nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

103

103

DEROGHE

ART. 1, COMMA 475 LETTERA e) ULTIMO PERIODO DELLA LEGGE 232/2017

- Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono **comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio (quello successivo allo sforamento), necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale** nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo *9* del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*; (**50% o 100% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a t.d. e di collaborazione).**

104

104

NULLITA' DA ELUSIONE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO 2

- **ART. 1 comma 460 legge 232/2016**
- 480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.

105

105

CASI DI ELUSIONE CIRCOLARE MEF 5/2016

- **non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio (ad esempio, all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale)**
- **non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato).**
- **evidente sovrastima delle entrate correnti**
- **accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 tuel e dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al DLGS 118/2011.**
- **l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi**

106

106

IL DOPO: GLI EFFETTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019.

107

107

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA. COMMA 819

- **819**. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

108

108

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA. COMMA 820

- **820**. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

109

109

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA. COMMA 821

- **821**. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

110

110

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA. COMMA 823

- **823**. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-*bis* del decreto legge20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. **Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi** da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016**. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato** ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

111

111

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA: DA NOTA IFEL

- ***I commi da 819 a 826*** *sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (**co. 820**).*

112

112

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA: DA NOTA IFEL

- ***Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL,*** *senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.* ***Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza*** *di un risultato di competenza non negativo", desunto* ***"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).***

113

113

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA: DA NOTA IFEL

- *Il* ***comma 822*** *richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.*

114

114

ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA: DA NOTA IFEL

- *Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.*

115

115

IL MUTATO QUADRO DEI VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE (SOLE) REGIONI E PER I (SOLI) COMUNI CONSEGUENTE AL DL 34/2019..

116

116

IL MUTATO QUADRO DEI VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE (SOLE) REGIONI E PER I (SOLI) COMUNI CONSEGUENTE AL DL 34/2019. LA FORMULAZIONE ORIGINARIA.

117

117

IL DISPOSTO NORMATIVO

- **Articolo 33** *(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria)*

118

118

IL DISPOSTO NORMATIVO

- **Articolo 33** *(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria) . Comma 1 norme per le regioni*

119

119

IL DISPOSTO NORMATIVO

- **1.** A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione.

120

120

IL DISPOSTO NORMATIVO

- Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

121

121

IL DISPOSTO NORMATIVO

- Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

122

122

IL DISPOSTO NORMATIVO

- Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

123

123

IL DISPOSTO NORMATIVO

- **Articolo 33** *(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria) .I COMUNI*

124

124

ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019

- L'**articolo 33** interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

125

125

ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019 VINCOLI PER I COMUNI

- **I COMUNI possono procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.**

126

126

ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019 VINCOLI PER I COMUNI

IL VALORE SOGLIA= TETTO DI SPESA CHE NON SI SOSTITUISCE AI VINCOLI DEI COMMI 557 E 562 MA CHE COSTITUISCE UNA PARZIALE DEROGA AD ESSI. (DESUMIBILE DA INTERPRETAZIONE ART. 6 Decreto PCM 3/9/2019 RELATIVO ALLE REGIONI)

IL VALORE SOGLIA = percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

127

127

IL MUTATO QUADRO DEI VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE (SOLE) REGIONI CONSEGUENTE AL DL 34/2019. COSA DICE IL DECRETO PCM ADOTTATO PER LE REGIONI.

128

128

SPESA DEL PERSONALE REGIONI EX ART. 2 Decreto PCM 3/9/2019

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

129

129

SPESA DEL PERSONALE REGIONI EX SECONDO IL COMMA 557 BIS

- Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

130

130

DIFFERENZE TRA COMMA 557 BIS E ART. 2 DPCM 3/9/2019

COMMA 557 BIS	ART. 2 DPCM 4/9/2019
spese di personale tempo indeterminato e determinato	(impegni di) spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (rispetto all'ultimo rendiconto approvato)
(con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali)	(con inclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali)
oneri riflessi a carico delle amministrazioni	oneri riflessi
IRAP	
Spesa per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
somministrazione di lavoro	per la somministrazione di lavoro,
Spesa per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,	LE REGIONI NON HANNO IL 110
Spesa per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o	per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati

131

ART. 6 Decreto PCM 3/9/2019

1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

132

132

IL MUTATO QUADRO DEI VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER PER I COMUNI CONSEGUENTE AL DL 34/2019.
LA FORMULAZIONE ORIGINARIA.

133

133

ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019 VINCOLI PER I COMUNI

- 2. ……. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia……..

134

134

ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019 VINCOLI PER I COMUNI

- 2. .....I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. .....

135

135

Articolo 33 DL 34/2019

- I COMUNI che intraprendono tale percorso sono chiamate ad attuare un turnover di personale "anche inferiore al 100 per cento".
- **Ci si chiede se la percentuale del 100 per cento debba essere intesa con riferimento al personale cessato dal servizio nell'anno precedente ovvero con riferimento alla spesa sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente.**

136

136

Articolo 33 DL 34/2019

A decorrere dal 2025, I COMUNI che continueranno a registrare un rapporto superiore al "valore soglia" - fintanto che tale differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare un turn over del personale "pari al 30 per cento" (comma 2, quinto periodo).

La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere come diretta ad imporre un tetto alle assunzioni, e non un vincolo di applicare un turn over necessariamente "pari" al 30 per cento.

Ci si chiede se il riferimento al limite assunzionale, pari al 30 per cento per le Regioni che non saranno state in grado di assicurare una spesa di personale sostenibile entro il 2025 dobba essere intesa con riferimento al personale cessato dal servizio nell'anno precedente ovvero con riferimento alla spesa sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente.

137

137

RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE SEZ VENETO 113/2019/PAR

La questione oggetto del presente parere, pertanto, va analizzata alla luce del ricostruito quadro normativo evidenziando, tuttavia che, lo stesso ha di recente subito un radicale mutamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2019 recante Misure urgenti di crescita economica che, all'art. 33 riscrive l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i comuni (ed anche le regioni). Detto articolo rubricato "*Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria)*, infatti, dispone al comma 2 dedicato ai comuni che .....

138

138

RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE SEZ VENETO 113/2019/PAR

La norma appena richiamata, come emerge da una sua attenta lettura, muta quindi le modalità di individuazione del limite cui sono sottoposti i comuni nell'ambito dell'esercizio delle facoltà inerenti il soddisfacimento del fabbisogno di personale mediante il ricorso al reclutamento. Tuttavia, l'applicazione della nuova disposizione rimane legata all'adozione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore di un apposito Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

139

139

RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE SEZ VENETO 113/2019/PAR

Si pone, pertanto, in questa sede, la necessaria valutazione della disciplina applicabile nelle more dell'effettiva adozione di detto decreto interministeriale, la cui mancanza non consente di poter orientare le scelte degli enti verso una eventuale diversa valutazione delle proprie politiche del personale.

140

140

RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE SEZ VENETO 113/2019/PAR

Si ritiene, in questa sede per le motivazioni addotte in precedenza in relazione all'importanza che assume il controllo della spesa corrente di personale come anche affermato e ben evidenziato sopra, dalla Corte costituzionale che gli enti, in attesa dell'adozione del suddetto atto prodromico alla compiuta applicazione della nuova disciplina, debbano far riferimento ai vincoli assunzionali sopra richiamati: ovverosia quelli previsti dall'art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006

141

141

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 1

I vincoli di spesa di cui ai commi 557 quater e 562 permangono.

Vengono consentiti per le regioni ex art.33 e Decreto PCM 3/9/2019 sforamenti di spesa in relazione all'applicazione del criterio del valore di soglia massima per fascia demografica.

Lo sforamento si sostanzia in una eccedenza della spesa rispetto al limite del 557 quater e del 562.

142

142

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 2

Analogalmente verranno consentiti per i comuni ex art.33 e adottando Decreto PCM sforamenti di spesa in relazione all'applicazione del criterio del valore di soglia massima per fascia demografica.

Lo sforamento si sostanzierà in una eccedenza della spesa rispetto al limite del 557 quater e del 562.

143

143

L'ATTUALE FORMULAZIONE DELL'ART. 33 DEL D.L. 34/2019 E LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE PER I COMUNI.

144

144

ATTUALE ART. 33 DEL D.L. 34/2019. RINVIO INFRA.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....PERIODO UGUALE

145

145

ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019. RINVIO INFRA.

2. ..... Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del **valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.....MODIFICA APPORTATA DA LEGGE 160/2019**

146

146

ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019. RINVIO INFRA.

- 2. **.....I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo- AC 2523 la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'*articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.**

MODIFICA APPORTATA DA LEGGE 160/2019 147

147

ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019. RINVIO INFRA.

2. .....I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia **superiore** adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia **superiore** applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore.

MODIFICHE APPORTATE DA LEGGE 160/2019 148

148

ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019. RINVIO INFRA.

2. ..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. **PERIODO UGUALE.**

149

149

ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019. RINVIO INFRA.

CORENZA CON PTFP

RISPETTO PLURIENNALE EQUILIBRI EX 118 AASEVERATO DA ORGANI DI REVISIONE

SPESA DEL PERSONALE (A LORDO ONERI RIFLESSI)

= O INFERIORE

VALORE SOGLIA QUALE % DELLA MEDIA ENTRANTE CORRENTI DEGLI ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI, AL NETTO DEL FCDE DELL'ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE

150

150

FACOLTA' ASSUNZIONALI

Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)

Il **comma 853 modifica la disciplina in materia di facoltà** assunzionali dei Comuni di cui all'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019 (cd decreto Crescita), che ha introdotto il principio di sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali in una logica di superamento della regolazione basata sulla copertura del turn over.

La norma modifica – ai fini del relativo decreto ministeriale attuativo – la disciplina del valore soglia introducendo un ulteriore valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la suddetta soglia.

151

FACOLTA' ASSUNZIONALI

Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)

Per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e facenti parte di Unioni di Comuni, è prevista la possibilità di derogare al valore soglia stabilito dal decreto al fine di consentire comunque l'assunzione di almeno una unità di personale a tempo determinato.

Le nuove disposizioni saranno applicabili solo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo, che è stato oggetto di intesa nella seduta di Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'11 dicembre u.s., sulla base di criteri ora espressamente previsti dalla legge.

152

Nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato

Dal 2020 (ex art. 33 DL Crescita n. 34 del 2019), ma sulla base del DPCM da emanare, si applicherà un **nuovo sistema di determinazione delle facoltà assunzionali dei Comuni (decreto attuativo in fase conclusiva)**

✓ basato sul limite del **+ 4% di un valore soglia per classe demografica dato dal rapporto**

spesa per personale / entrate correnti complessive al netto del FCDE

153

Nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato

✓ **a sostegno del recupero di personale per gli enti con risorse adeguate e minore dotazione di personale**

✓ **al di sotto di una soglia più elevata (+ 8%rispetto alla media) i Comuni continueranno con un *turn over al 100%***

✓ **La legge di bilancio (comma 853) adegua la norma alla «doppia soglia».**

✓ **Gli enti fuori-soglia massima dovranno adeguarsi con un percorso pluriennale di rientro *(circa 1.000 enti stimati)***

✓ **Ulteriori capacità assunzionali riservate ai piccoli Comuni in Unione**

154

Nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato

Il decreto legge 34/2019, nella versione modificata dalla legge di bilancio 2020, affida a un decreto ministeriale l'individuazione della **fasce nelle quali collocare i Comuni in base al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti.**

155

Nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato

Prima fascia: il rapporto è poco elevato. E' possibile assumere liberamente, seppur nel limite di percentuali di incremento della spesa di personale prestabilite.

156

Nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato

Terza fascia: il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti risulta molto elevato.

Si deve programmare, entro il 2025, una tendenziale riduzione della spesa di personale fino ad arrivare ad un valore soglia stabilito nello stesso decreto.

157

Nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato

Seconda fascia: compresa fra le prime due, i Comuni non possono incrementare la spesa di personale rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

158

LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE.

159

159

Nuove regole assunzionali: problematiche applicative 1.

NEI 2020 LE AMMINISTRAZIONI LOCALE IN CARENZA DEL DECRETO PCM COME DEVONO PROCEDERE?

- **PREDISPORRE IL PTFP SULLA SCORTA DELLA DISCIPLINA VIGENTE (ART. 1, COMMI 557 E 562 LEGGE 296/2006 E PERCENTUALI ASSUNZIONALI OPERANTI: 100% CESSAZIONI ESERCIZIO PRECEDENTE + RESTI CUMULATI NEL QUINQUENNIO SUCCESSIVO).**
- **MODIFICARE IN CORSO DI 2020 IL PTFP ADOTTATO TENENDO IN CONSIDERAZIONE I CRITERI DELL'ART. 33 E DEL DPCM CON ALCUNE CONSEGUENZE PRATICHE CHE DI SEGUITO SI SVILUPPANO? .**

160

Nuove regole assunzionali: problematiche applicative 1.

- PRIMA RIFLESSIONE:
- IL CALCOLO DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI:
- ATTENZIONE ALLE EVENTUALI PLUSVALENZE REALIZZATE NEL TRIENNIO CONSIDERATO. LE STESSE, INFATTI, INFLUENZANO IL CALCOLO E, CONSEGUENTEMENTE, RISCHIANO DI CONSENTIRE SPESE PER ASSUNZIONI CHE A REGIME POTREBBERO NON ESSERE SOSTENIBILI.
- IN QUESTO IL PARERE DEL REVISORE SUL PTFP DEVE ESSERE MOLTO PONDERATO.

161

Nuove regole assunzionali: problematiche applicative 1.

- ESEMPIO: MULTE DA AUTOVELOX TOTALE TRIENNALE 10 MLN EURO SU TOTALE ENTRATE PRIMI 3 TITOLI 58 MLN EURO
- 2016: 2 MLN EURO SU TOTALE ENTRATE 18 MLN
- 2017: 5 MLN DI EURO SU TOTALE ENTRATE 21 MLN
- 2018: 3 MLN DI EURO SU TOTALE ENTRATE 19 MLN
- L'INCIDENZA DELL'ANNUALITA' 2017 SUL TOTALE DEL TRIENNIO E' PARI AL 36% MA SE IO MI BASO SULLA MEDIA DELLE DUE ANNUALITA' INFERIORI LA STESSA INCIDENZA E' PARI A 31% IL 5% DI DIFFERENZA OVE IL MAGGIORE INTROITO DELL'ANNO CONSIDERATO COSTITUSCA ECCEZIONE RIVERBERA UNA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DLL'INCIDENZA FUTURA DELLA PERCENTUALE DEL VALORE SOGLIA SUL TOTALE ENTRATE

162

Nuove regole assunzionali: problematiche applicative 1.

SE SI PROCEDE IN BASE ALLE «VECCHIE» REGOLE COSA POTREBBE ACCADERE SE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, SI DEVE POI PASSARE ALLE NUOVE?

POSSONO ESSERVI EFFETTI AMPLIATIVI DELLA SPESA CHE SI DOVRANNO CONSIDERARE ONDE VALUTARE SCELTE COMPIUTE NELL'OPERATIVITA' DEL REGIME PRECEDENTE.

163

Nuove regole assunzionali: problematiche applicative 2.

Oltre ai consueti dubbi interpretativi, è emerso che per i Comuni che si collocano nella seconda fascia si realizza un blocco delle assunzioni.

Il divieto di incrementare la spesa di personale, ad una prima lettura, sembrerebbe consentire un turn over al 100% in quanto si compensa l'uscita di un dipendente con l'assunzione di un nuovo lavoratore.

La quantità da tenere sotto controllo, però, non è rappresentata, come in passato, dalla spesa per cessazioni, ma **da tutta la spesa di personale**. E questa, nel 2020, si incrementerà per sua natura almeno per due fattori:

.

164

Nuove regole assunzionali: problematiche applicative 2.

1. **Gli oneri a regime che si riversano nel corrente anno per le assunzioni effettuate nel 2019** (numerose a seguito dell'entrata in vigore della disposizione che consentiva di utilizzare i resti dei 5 anni precedenti e la spesa per cessazioni verificatesi nella stessa annualità)
2. **Gli aumenti di stipendio che il nuovo contratto collettivo di lavoro dovrà prevedere**. La bozza di decreto ministeriale, infatti, non stabilisce, per il calcolo della spesa di personale, alcuna esclusione.

165

Nuove regole assunzionali: problematiche applicative 3.

A fronte di questi incrementi, rispetto ai quali non vi è discrezionalità delle amministrazioni, i Comuni devono mettere in atto azioni volte ad evitare l'aumento della spesa di personale.

1. **potranno ridurre le assunzioni a tempo determinato e/o di lavoro flessibile** (i valori a disposizione sono già esigui a causa dei relativi tetti di spesa) e i Comuni prossimi a elezioni potranno incontrare problemi non indifferenti nel ricorso ad assunzioni ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel.
2. **dovranno rinunciare alla sostituzione del personale che cesserà dal servizio.** Le nuove assunzioni verrebbero azzerate, con una situazione peggiore rispetto ai Comuni che si collocano in terza fascia e che possono avere i conti anche molto meno in ordine.

166

Il contenuto dello schema di DECRETO PCM.

I COMUNI SONO SUDDIVISI IN 9 FASCE DEMOGRAFICHE in relazione alle quali sono individuati i relativi valori soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.

AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA:

si potrà incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia.

167

Il contenuto dello schema di DECRETO PCM.

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, l'incremento annuale è autorizzato in misura non superiore a valori percentuali indicati in apposita tabella.

168

Il contenuto dello schema di DECRETO PCM.

RAPPORTO FRA LA SPESA DI PERSONALE E ENTRATE CORRENTI SUPERIORE AI VALORI DI SOGLIA PER FASCIA DEMOGRAFICA, INDIVIDUATA IN APPOSITA TABELLA:

- **va adottato un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.**
- **a decorrere dal 2025 si applica un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.**

169

IL CONTENUTO DEL D.M. E LA LEGGE DI BILANCIO

LA LEGGE DI BILANCIO 2020

- ha recepito un'intesa, già esistente nel D.M., che prevede l'inserimento di due valori soglia all'interno all'articolo 33, comma 2 del decreto legge n. 34/2019
- prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del primo dei due valori soglia e che fanno parte di Unioni di comuni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la soglia concernente la massima spesa di personale per fascia demografica di un valore non superiore a quello stabilito nello schema di decreto (pari a 38.000 euro), collocando tale unità in comando presso le corrispondenti Unioni, con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

170

Il contenuto del D.M.: nello stesso sono individuate:

- le fasce demografiche,
- i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica
- le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio,
- un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

171

IL CONTENUTO DEL D.M. DEFINIZIONI

SPESA DEL PERSONALE: **impegni di competenza per spesa complessiva:**

- **per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato**
- **per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,**
- **per la somministrazione di lavoro,**
- **per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**
- **Per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;**

172

IL CONTENUTO DEL D.M. DEFINIZIONI

ENTRATE CORRENTI:

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata

173

Il contenuto del D.M. LE FSCE DEMOGRAFICHE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

a) **comuni con meno di 1.000 abitanti;**
b) **comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;**
c) **comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;**
d) **comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;**
e) **comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;**
f) **comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;**
g) **comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;**
h) **comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti;**
i) **comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.**

174

I VALORI SOGLIA: TABELLA 1 DEL DECRETO PCM

FASCE DEMOGRAFICHE	VALORE SOGLIA
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

175

COMUNI SOTTO IL VALORE SOGLIA

A decorrere dal 1° gennaio 2020, **i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia** di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, **possono incrementare la Spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato**, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

176

Il contenuto del D.M.

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, **i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente**, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2,** in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'articolo 4 comma 1:

177

Il contenuto del D.M.: LA TABELLA 2.

	Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a)	comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
e)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
t)	comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g)	comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h)	comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i)	comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

178

Il contenuto del D.M.

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando

- **il limite di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica,**
- **i piani triennali dei fabbisogni di personale e**
- **il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.**

179

Il contenuto del D.M.

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5 mila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell' "Unione di comuni" prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando

- **I piani triennali dei fabbisogni di personale**
- **il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.**

180

Il contenuto del D.M.

La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

181

Il contenuto del D.M.IL VALORE SOGLIA DI RIENTRO

I comuni in cui il rapporto fra *Spesa del personale e le Entrate correnti* **risulta superiore** al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 **adottano un percorso di graduale riduzione annuale** del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn aver inferiore al 100 per cento.

182

IL VALORE SOGLIA DI RIENTRO: LA TABELLA 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6 %
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3%

183

LO SFORAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELLA TABELLA 3

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma, applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

184

LO SFORAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELLA TABELLA 3

I comuni in cui il rapporto fra *Spesa del personale* e le *Entrate correnti,* secondo le definizioni dell'articolo 2, **risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla tabella 1 del comma 1 dell'articolo 4 e dalla tabella 3 del presente comma non possono incrementare la spesa di personale, rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.**

185

LA VALUTAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi *557-quater e* 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

186

ESEMPIO 1

Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale e entrate correnti al 26,67%
4.000.000,00 spese personale ultimo rendiconto approvato /
15.000.000,00 entrate correnti al netto FCDE= Rapporto 26,67%
Soglia più alta 31%
Soglia più bassa 27%
L'ente si colloca tra quelli più virtuosi
L'ente ha una capacità assunzionale residua di 90.000 euro riferita al periodo 2015/2019
L'ente può solamente applicare il max teorico di 50.000 per non superare la soglia del 27% e quindi non può utilizzare i resti di capacità assunzionale.

187

ESEMPIO 1

Con il nuovo DPCM

Spesa di personale 2018	4.000.000,00
Valore max incremento per rispettare il 27%	50.000,00
Valore di incremento graduale 9% spesa personale	360.000,00

188

ESEMPIO 2

Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale e entrate correnti al 30%

4.500.000,00 spese personale ultimo rendiconto approvato

15.000.000,00 entrate correnti al netto FCDE

30,00%

Soglia più alta 31%

Soglia più bassa 27%

L'ente si colloca tra le due fasce

L'ente non deve avere una spesa di personale superiore a quella dell'ultimo rendiconto.

Prima: l'ente non poteva superare la media 2011/2013 4.800.000,00

Con il nuovo DPCM, l'ente non può superare il valore di spesa dell'ultimo rendiconto approvato Spesa di personale 2018 4.500.000,00

L'ente si trova quindi peggiorata la situazione rispetto la normativa precedente.

189

Programmazione del fabbisogno del personale, senza decreti valgono i vecchi tetti

Gli enti locali possono prevedere nella programmazione del fabbisogno del personale assunzioni entro i tetti delle proprie capacità per effetto della mancata emanazione dei decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione di attuazione dell'articolo 33 del dl 34/2019 per i comuni e per le province e città metropolitane.

L'11 dicembre era stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato città per i comuni, ma il testo non è stato ancora pubblicato.

I Comuni che hanno avviato le procedure per le assunzioni in base alle vecchie regole potranno portarle al traguardo senza inciampare nella riforma che manda in soffitta il turn over. L'assicurazione è arrivata dal governo nella Conferenza Stato-Città del 30 gennaio. E sarà tradotta in una circolare applicativa che vedrà la luce nelle prossime settimane per chiarire i tanti aspetti ancora incerti collegati alla riforma delle assunzioni.

Tra i documenti di programmazione è compreso quello delle assunzioni, da includere nel DUP. Si ricorda che tutte le assunzioni di personale, anche quelle flessibili, devono essere previste nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale.

190

Programmazione del fabbisogno del personale, senza decreti valgono i vecchi tetti

L'art. 33 del decreto crescita (Dl 34/2019) abbandona la regola del turn over, che misura i nuovi ingressi in base ai risparmi ottenuti con le uscite dell'anno prima e parametra le facoltà assunzionali in base al principio che chi ha entrate più solide ha più possibilità di sostenere la spesa fissa per il personale.

Il decreto fissa le soglie di virtuosità, basate sul rapporto fra entrate stabili e spese di personale, per dividere i Comuni in tre famiglie: quelli che spendono meno, e che possono accelerare sulle assunzioni, quelli mediani, che devono tenere sotto controllo la situazione, e quelli che spendono troppo e che devono mettere in campo le misure per rientrare nei parametri.

Il problema sorge soprattutto per la seconda fascia, che raggruppa la maggioranza degli enti.

Per una serie di effetti collaterali sui calcoli, a partire da un concetto di «spesa di personale» più ampio, per molti Comuni le nuove regole sarebbero peggiorative rispetto alle attuali e l'incertezza sull'entrata in vigore delle nuove regole rischia di determinare una paralisi anche nelle assunzioni già avviate.

191

Programmazione del fabbisogno del personale, senza decreti valgono i vecchi tetti

Anche perché la riforma cancellerebbe la possibilità di sfruttare i «resti assunzionali», cioè gli spazi di turn over inutilizzati negli anni precedenti.

I provvedimenti attuativi dell'articolo 33 del Dl 34/2019, dando applicazione testuale alle previsioni dettate dal legislatore, stabiliscono infatti che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia quella consolidata (comma 557 della legge 296/2006), ma sia molto più alta. Essa infatti comprende: «Gli impegni di competenza… per tutto il personale», il costo dei Co.co.co, gli oneri per le assunzioni ex articolo 110 e quelli per i dipendenti dell'ente utilizzati dalle società partecipate «al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'Irap».

A differenza della nozione di spesa del personale prevista dalla Finanziaria 2007, mancano infatti le voci che vanno in deroga, tra cui ricordiamo i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di personale, dirigenti e segretari. Così come mancano anche: la spesa per il personale delle categorie protette, i rimborsi di altri enti in caso di convenzioni e di comandi, i diritti di rogito dei segretari, gli incentivi di legge, gli oneri coperti integralmente da finanziamenti della Ue o di privati etc.

192

Programmazione del fabbisogno del personale, senza decreti valgono i vecchi tetti

Per cui l'aumento della spesa del personale che ciò determina (per una percentuale che in molti enti sfiora il 20%) porta numerose amministrazioni a superare i parametri di virtuosità e, quindi, a non potere dare corso ad assunzioni aggiuntive. Neppure attraverso la mobilità volontaria che, pur essendo neutre ai fini delle capacità assunzionali, determinano comunque aumenti della spesa per il personale.

Gli enti virtuosi nei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti stanno concedendo molto più facilmente i nulla osta ai trasferimenti in mobilità volontaria. In queste amministrazioni, infatti le cessazioni per mobilità determinano una diminuzione della spesa del personale, quindi margini aggiuntivi di assunzione sia ricorrendo ai concorsi che allo scorrimento delle graduatorie.

La fascia intermedia avrà un effetto positivo sui Comuni che hanno un rapporto assai elevato tra spesa del personale ed entrate correnti: queste amministrazioni non sono obbligate entro il 2025 a rientrare nel rapporto previsto per gli enti «virtuosi», ma in quello più elevato previsto per le amministrazioni comprese in questa fascia.

193

Programmazione del fabbisogno del personale, senza decreti valgono i vecchi tetti

Di qui l'idea del salvagente arrivata dal governo in Conferenza Stato-Città. Il decreto attuativo della riforma è all'ultimo giro di boa prima della Gazzetta Ufficiale. Ma il testo finale dovrebbe indicare una decorrenza posticipata, probabilmente al 20 aprile secondo quanto riferito dagli amministratori locali. La mossa sarebbe accompagnata dalla salvaguardia delle procedure già avviate: per sfruttare la finestra non sarà sufficiente aver previsto le assunzioni nei documenti di programmazione, ma bisognerà aver avviato almeno i primi passi dell'iter per il reclutamento vero e proprio.Il tutto in attesa di una circolare che si annuncia impegnativa, perché dovrà chiarire i tanti aspetti ancora incerti sui calcoli da effettuare per dividere gli enti virtuosi da quelli che non lo sono.

194

Portale reclutamento e trasparenza
(commi 145-146)

Le disposizioni in commento modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, prevedendo, al **comma 145**, il collegamento ipertestuale del Dipartimento della Funzione pubblica ai dati pubblicati sui siti degli Enti Locali relativi ai concorsi stessi, alle tracce delle prove e alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Il **comma 146** demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi **entro sessanta giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata, per la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.

195

LA RIESPANSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE: EFFETTI SULLA SPESA E PROBLEMI GESTIONALI.

196

196

LEGGE 244/2007
ART. 3, COMMA 101.

- Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
- **In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.????????**

197

197

ART. 1, COMMA 59
LEGGE N. 662/1996

59. I **risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio.**

Un quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', **per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva.** I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.

198

DAL TEMPO PARZIALE AL TEMPO PIENO ABRUZZO 12/2017/PAR

«…In caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, che il citato articolo 3, comma 101, legge n. 244/2007 equipara a nuova assunzione, l'incremento di spesa che l'ente locale sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili è pari alla ***differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare comportamenti "elusivi" dei vigenti vincoli in materia di turn over****. Trattandosi, infatti, di un limite quantitativo mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l'originario contratto di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell'Ente*"

199

199

DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017

A) l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno (applicabile ratione temporis anche ai Comuni con più di mille abitanti) e**, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nonché con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;**

200

200

DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017

B) se l'ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi

C) in particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in argomento - in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell'Amministrazione oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Cost.(arg. ex Corte Cost. sentenza n. 224 del 2013 n. 224);

D) di conseguenza l'ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l'onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa;

201

201

DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017

E) d'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l'orario di lavoro (arg. ex art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 e art. 7 d.lgs. n. 81 del 2015);

F) in altri termini, non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.

202

202

DAL PIENO AL PARZIALE E VICEVERSA DL 79/1997 ART. 6.

- 2. ... (21). 3. ... (22).
- **4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.**

203

203

I VINCOLI DI SPESA VIGENTI (FEBBRAIO 2020) PER GLI ENTI LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE SULLE CAPACITA' ASSUNZIONALI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE PER LAVORO FLESSIBILE). **ENTI GIA' SOGGETTI A PATTO.**

204

204

OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA SPESA L. 296/2006 segue

- **1.**557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, **gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,** al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

205

OBBLIGO DI RIDUZIONE TENDENZIALE DELLA SPESA

- **ART. 91, COMMA 2 DEL TUEL.**
- Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

206

OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA SPESA L. 296/2006 segue

- **1.**557……..
- *a*) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] ABROGATA DL 113/2016;
- ***b*)** razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- ***c*)** contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (257).

207

207

OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA SPESA L. 296/2006 segue

- **1.**557-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (258).
- **1.**557-*ter*. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

208

208

OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA SPESA L. 296/2006 segue

1. **AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO :**

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;RINVIO

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (art. 1 c. 194 L. n. 266/2005: A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato).

209

209

VIOLAZIONE OBBLIGO RIDUZIONE SPESE PERSONALE: SANZIONI

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI RIDURRE LE SPESE DEL PERSONALE SI APPLICA LA SANZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 76, COMMA 4, DEL DL 112/2008 PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO:

E' FATTO DIVIETO AGLI ENTI DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO, CON QUALSIVOGLIA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IVI COMPRESI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATA E CONTINUATIVA E DI SOMMINISTRAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE IN ATTO.

210

210

LE MODIFICHE DEL DL 90/2014: DALLA RIDUZIONE TENDENZIALE ANNO DOPO ANNO AL CONTENIMENTO IN BASE ALLA MEDIA TRIENNALE 2011- 2013.

211

211

MUTA' IL SISTEMA: ART. 3 COMMA 5 DEL DL 90/2014 1

- *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.*
- *Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

212

212

MUTA' IL SISTEMA: ART. 3 COMMA 5 DEL DL 90/2014 2

- *La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

213

213

MUTA' IL SISTEMA: ART. 3 COMMA 5 DEL DL 90/2014 3

- *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.*

214

214

MUTA' IL SISTEMA: ART. 3 COMMA 5 DEL DL 90/2014 4

- *L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.*
- *Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2 bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo".*

215

215

MUTA' IL SISTEMA: ART. 3 COMMA 5 DEL DL 90/2014 5

- *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.*
- *Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

216

216

MUTA' IL SISTEMA: ART. 3 COMMA 5 DEL DL 90/2014 6

- *La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.*

217

217

MUTA' IL SISTEMA: ART. 3 COMMA 5 DEL DL 90/2014 6

- *L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2 bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo".*

218

218

DALLA RIDUZIONE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA

- **1.**557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, **a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,** nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale**, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente** alla data di entrata in vigore della presente disposizione . **(ARCO TEMPORALE FISSO E NON MOBILE EX *6/SEZAUT/2016/QMIG)***

219

219

COMPONENTI INCLUSE SPESA DI PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.2

- **retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;**
- **spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;**
- **eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;**
- **spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;**
- **spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;**
- **compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; - spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;**

220

220

COMPONENTI INCLUSE SPESA DI PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.2

- **spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);**
- **oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;**
- **spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;**
- **Irap;**
- **oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;**
- **somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando**
- **spesa per il segretario comunale**

221

221

COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.3

- **spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);**
- **spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno;**
- **spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;**
- **oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;**
- **spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;**
- **spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;**

222

222

COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.3

- **spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;**
- **incentivi per la progettazione;**
- **incentivi per il recupero ICI;**
- **diritti di rogito;**
- **spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;**

223

223

COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.3

- **maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;**
- **spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);**
- **altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;**
- **- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-*bis*, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.**

224

224

LE CONFERME INTERPRETATIVE ALL'AFFERMAZIONE DEL SOLO PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO.

225

225

Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG

- "A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, ***il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.*** Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento".

226

LA CONFERMA NORMATIVA AL PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO

- ***D.LGS 75/2017 ARTICOLO 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni***

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo *9, comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al

LA CONFERMA NORMATIVA AL PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO

- ***D.LGS 75/2017 ARTICOLO 11. comma 1 lettera f) Modifiche all'art. 40 del d.lgs 165/2001.***
- ***Il sesto periodo del comma 3 quinquies è sostituito dal seguente:***
- **.....omissis** In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino **o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo *4, comma 1*, del *decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16***, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.

LA CONFERMA DELLA CASSAZIONE: SS UU. 27440 /2017

A) l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno (applicabile ratione temporis anche ai Comuni con più di mille abitanti) e**, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nonché con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;**

229

229

IL CALCOLO DELLE QUOTE ASSUNZIONALI RESIDUE DOPO IL DL 4/2019. PER COMUNI EX SOGGETTI A PATTO E REGIONI.

230

230

MODALITA' CALCOLO GENERALE CAPACITA' ASSUNZIONALE DOPO IL DL 50/2017

- **TOTALE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2019:**
- **A. QUOTA ASSUNZIONALE 2018 IN BASE ALLA FASCIA DI APPARTENENZA** (SULLA BASE DEI CESSATI DEL 2018) +
- **B. QUOTA RESIDUA** (RESTI RIFERITI AL TRIENNIO PRECEDENTE (ORA QUINQUENNIO EX ART. 14 BIS DL 4/2019): QUINQUENNIO (ERA TRIENNIO) DINAMICO EX DELIBERAZIONE 28/2015 DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI).

231 231

231

QUOTA RESIDUA

- **B. QUOTA RESIDUA:** BUDGET DEGLI ANNI 2013-2014-2015-2016-2017 QUINQUENNIO PRECEDENTE (EX ART. 14 BIS DL 4/2019 ERA TRIENNIO) DINAMICO CALCOLATO SULLE RISPETTIVE CESSAZIONI DEGLI ANNI 2013-2014-2015-2016-2017.

232 232

232

MODALITA' DI CALCOLO QUOTA RESIDUA: SEZ. AUTON 25/2017/AUT

- LE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE SI CALCOLANO CON LE REGOLE IN VIGORE NELL'ANNO IN CUI SONO MATURATE E NON CON QUELLE IN VIGORE NELL'ANNO IN CUI SONO UTILIZZATE

233

ALCUNI APPRODI INTERPRETATIVI DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE SULLE MODALITA' DI COMPUTO DELLE CESSAZIONI AI FINI ASSUNZIONALI E SULLA GESTIONE DEI RESTI

SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

- **QUESITO:** se i valori economici delle capacità assunzionali 20192021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, nonché ai resti assunzionali del triennio precedente l'annualità di riferimento, possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico *budget* complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non) oppure se, per ognuna delle suddette due categorie, possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente il *budget* calcolato per la categoria considerata.

235 235

235

SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

- ……l'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 reca la disciplina normativa delle facoltà assunzionali, ancorandola ad una percentuale di spesa parametrata a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (cd. *turn over*), senza prevedere alcuna distinzione di *budget* tra le tipologie di personale.

236 236

236

SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

- Non sembra ragionevole, dunque, prevedere vincoli ulteriori, quali la creazione di *budget* differenziati per personale dirigente e non dirigente, atteso che, quando il Legislatore ha inteso porre limiti e vincoli agli enti lo ha fatto esplicitamente.
- La stessa previsione di cui all'art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015, difatti, che poneva vincoli espressi alle assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale, va contestualizzata e circoscritta al solo triennio 2016-2018 e, dunque, può considerarsi, ai fini che ci occupano, come norma transitoria, ormai superata.

237 237

237

SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109

- ….anche in logica prospettica e di sistema, l'interesse del Legislatore sulle capacità assunzionali si concentra sulla "tenuta finanziaria" degli enti, con un riferimento espresso al "personale a tempo indeterminato", nonché ad una spesa complessiva per "tutto il personale dipendente".

238 238

238

SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109 PRINCIPIO DI DIRITTO

"I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni". 239

239

SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

- ***"1) Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.***
- ***2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5 quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità".*** 240

240

SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

- Deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, che enuncia il seguente principio di diritto:
- *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini*".

241

SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

- Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, che in parte motiva evidenzia come "*la normativa di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 che, allo stato attuale, deve reputarsi sostituita e da disapplicare, ai sensi dell'art. 1, comma 228, della l. n. 208/2015 ove si prevede una forte limitazione alla possibilità di turn-over rispetto alle previsioni indicate dal d.l. n. 90/2014*".

242

SEZIONE AUTONOMIE N.16/2016

- "*la normativa di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 che, allo stato attuale, deve reputarsi sostituita e da disapplicare, ai sensi dell'art. 1, comma 228, della l. n. 208/2015 ove si prevede una forte limitazione alla possibilità di turn-over rispetto alle previsioni indicate dal d.l. n. 90/2014*".

243 243

243

SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015

- "***1) Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.***
- ***2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5 quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità***".

244 244

244

SEZIONE AUTONOMIE N.25/2017

- **Deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, che enuncia il seguente principio di diritto:**
- ***"a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;***
- ***la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;***
- ***i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini".***

245

I VINCOLI DI SPESA VIGENTI (FEBBRAIO 2020) DEGLI ENTI LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE SULLE CAPACITA' ASSUNZIONALI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE PER LAVORO FLESSIBILE). **ENTI NON SOGGETTI A PATTO.**

246

OBBLIGO DI **CONTENIMENTO** DELLA SPESA L. 296/2006

Art. 1. Comma 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, **le spese di personale**, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, **non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.** Gli enti di cui al primo periodo **possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558**

247

247

DESTINATARI E VINCOLI

- **Enti già non soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti)**
- **Unioni dei Comuni**
- **Comunità montane**
- **possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei dipendenti cessati nel 2018 o nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2018. (Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 4/2019)**
- **possono utilizzare tutte le capacità assunzionali maturate dal 2007, ovviamente a condizione che non siano già state utilizzate.**

248

248

SEZIONE AUTONOMIE N.4/2019/QMIG

"Sebbene non vengano meno i vincoli assunzionali già previsti, la valorizzazione del piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica (concetto introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs. n. 75/2017), costituisce, tuttavia, uno degli elementi che più caratterizzano la riforma, nell'ambito della quale quest'ultima non viene meno ma diventa una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno, strumento dinamico e flessibile e, altresì, modificabile sulla scorta delle esigenze dell'ente (Linee di indirizzo, cap. 2, par. 2.1)……..

249

249

SEZIONE AUTONOMIE N.4/2019/QMIG

- "……..Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. n. 75/2017 e dalle successive Linee di indirizzo ministeriali, la "nuova" dotazione organica, che viene espressa in termini finanziari, per le Amministrazioni Centrali, si traduce di fatto nella definizione di una "*dotazione di spesa potenziale massima*" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali, invece, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente (….) Da quanto esposto, dunque, si conferma che il concetto di dotazione organica viene superato da quello di "dotazione" di spesa potenziale, che rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 111/2018/PAR e n. 141/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 548/2018/PAR).

250

250

SEZIONE AUTONOMIE N.4/2019/QMIG

- ……Pertanto, le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), "ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le apposite linee di indirizzo) possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati "garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione"

251

SEZ. AUTONOMIE N.4/2019/QMIG. PRINCIPIO DI DIRITTO

"Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008. Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'Ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore"

252

I VINCOLI ASSUNZIONALI ULTERIORI AI QUALI SONO SOGGETTI GLI ENTI TERRITORIALI.

253

253

VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI TERRITORIALI

- ***I. Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n.196/2009), dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione,*** *D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies.*
- ***L. Mancata trasmissione delle informazioni richieste da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012*** *(art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016)*

)254

254

VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI TERRITORIALI

- ***M.*** ***Solo per enti ex soggetti al patto: obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (triennio statico ex DEL 6/SEZAUT/2016/QMIG)*** *art. 1 comma 557 quater legge 296/2006 aggiunto dall'art. 3, comma 5 DL90/2014)*
- ***N.*** ***mancato conseguimento di almeno il 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali nell'esercizio: determinano in quello successivo a quello dell'inadempienza la sanzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato);*** *(art. 1, comma 466 e 475, Legge n. 232/2016)*

)255

255

VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI TERRITORIALI

- ***O.*** ***Per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità e per le Unioni di comuni e comunità montane: sforamento del tetto di spesa di personale riferito all'anno 2008*** *(art. 1, comma 562, Legge 296/2006)*
- ***P.*** ***Assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto*** *(art. 243 comma 1 TUEL).*

)256

256

I VINCOLI ASSUNZIONALI VIGENTI FINO AL 2018. TABELLA DI RIEPILOGO. L'EVOLUZIONE NEGLI ANNI: RINVIO A SLIDES SUCCESSIVE.

257

257

RIEPILOGO AL 2018 DEI VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI EE LL

Anno	L. 296/2006 (art. 1, co. 557-557-ter; D.L. 112/2008 (art. 76, co. 7)	D.L. 90/2014 (art. 3, co. 5)	L. 208/2015 (art. 1, co. 228)
2014	40%	60%	-
2015	40%	60%	-
2016	40%	80%	25%
2017	40%	80%	25%
2018	40%	100%	25%

258

I VINCOLI DI SPESA ED ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETRO 162/2019 (MILLEPROPROGHE)

259

259

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017

- **ART. 1 COMMA 844.**
- Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

260

260

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017

- **ART. 1 COMMA 845.**
- A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, **nel limite della dotazione organica** di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari **al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anad assunzioni di personale a tempo indeterminato, no precedente**, da destinarsi prioritariamente alle attività in **materia di viabilità e di edilizia scolastica,** solo **se l'importo delle spese complessive di personale,** al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il **20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III.**

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017

- **ART. 1 COMMA 845.**
- Per **le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali** come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute **nel triennio precedente** non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017

- **ART. 1 COMMA 845.**
- Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

263

263

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017

- **ART. 1 COMMA 846.**
- Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da *c)* a *g)* del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

264

264

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017

- **ART. 1 COMMA 847.**
- Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale **con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009**

265

265

LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

- *Il piano di riassetto è un passaggio obbligatorio poiché costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni. Si ritiene pertanto che il piano debba essere approvato da tutte le amministrazioni anche da quelle che già ne sono dotate con una conferma o un aggiornamento del medesimo. Ciò in quanto la norma prevede espressamente che "ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario "definiscono" un piano di riassetto organizzativo….." disponendo per il futuro e non consentendo un utilizzo dei piani già adottati in un contesto storico e per finalità non adeguate a quelle richieste dalla nuova disposizione normativa.*

266

266

LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

- *I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa fattispecie poiché coprono fabbisogni continuativi previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili entro il limite del 30% della dotazione organica dirigenziale fermi restando l'obbligo della definizione del piano di riassetto organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L'art. 9 comma 28 della legge 78/2010 infatti prevede espressamente che "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

267

267

LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

- *Viene inoltre stabilita la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli in attuazione dell'art. 90 e dell'articolo 110, comma 2, del TUEL, che restano al di fuori delle dotazioni organiche.*

268

268

LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

- ***Coerentemente con il ripristino delle facoltà di assunzione delle Province sono infine abrogati:***
- ***l'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012*** *il quale ha stabilito che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;*

269

269

LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

- ***l'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014,*** *che hanno introdotto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;*

270

270

LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI

- ***l'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017****, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province.*

271

271

I VINCOLI DI SPESA DEL PERSONALE PER LE PROVINCE E DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE (ART. 17 D.L. 162/2019).

272

272

ART. 17 MILLEPROROGHE

- 1. All'*articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

273

273

ART. 17 MILLEPROROGHE 1

- «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, **le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione** fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione

274

274

ART. 17 MILLEPROROGHE

- «1-bis. .....Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto

275

275

ART. 17

- ...**I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto** fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati **risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.** 276

276

ART. 17 MILLEPROROGHE

- .....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

277

277

ART. 17 MILLEPROROGHE

- 1-ter. L'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, **le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».**

278

278

MISURE URGENTI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE E LA FUNZIONALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI PICCOLI COMUNI (ART. 17) integrato in sede di conversione AC 2325

279

279

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- *al comma 1, capoverso 1*-bis*, al primo periodo, le parole:* « fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione » *sono sostituite dalle seguenti:* « fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione » *e, al secondo periodo, le parole:* « Ministro della pubblica amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministro per la pubblica amministrazione ».

280

280

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:* « 1-*bis*. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

281

281

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- 1-*ter*. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".

282

282

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- 1-*quater*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-*ter* e 8, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica," »; *la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni ».

283

283

ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)

- *All'articolo 17:*
- *al comma 1, capoverso 1*-bis*, al primo periodo, le parole:* « fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione » *sono sostituite dalle seguenti:* « fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione » *e, al secondo periodo, le parole:* « Ministro della pubblica amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministro per la pubblica amministrazione ».

284

284

I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI **ORDINARI** PER GLI ENTI TERRITORIALI RELATIVI AL LAVORO FLESSIBILE.

285

285

I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL 78/2010 1

- 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.

286 286

286

I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL78/2010 2

- 28. .....Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.

287287

287

I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL78/2010 3

- 28. **.....I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.** Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

288288

288

I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL78/2010 4

- 28.....Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. **A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.** 289

289

I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL78/2010 5

28.....**Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.** ((**Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,** del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 290

290

I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL78/2010 6

28.....Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

291

291

LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 1

ADEMPIMENTO/ OBBLIGO	NORMA DI RIFERIMENTO	PREVISIONE NORMATIVA
Limite ordinamentale	**Art. 36, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165**	2. Per rispondere **ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. …….

292

292

LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 2

ADEMPIMENTO/ OBBLIGO	NORMA DI RIFERIMENTO	PREVISIONE NORMATIVA
Limite di spesa: • 50% del 2009 • 100% 2009 se in regola con art. 1, commi 557 o 562 legge 27.12.2006 n. 296 • in ogni caso al netto di etero finanziamenti (*terzo periodo*)	Art. 9, comma 28, del DL. 78/2010 78, convertito in legge 122/2010 come modificato dall'art, 3, comma 5, e dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014, n. 90 convertito in legge 114/2014.	A decorrere dall'anno 2011 … *omissis* … possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. ***I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.*** Art. 9 c comma 9 lettera a) DL 90/2014

293

293

LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 3 a

ADEMPIMENTO /OBBLIGO	NORMA DI RIFERIMENTO	PREVISIONE NORMATIVA
Limite di spesa: • 50% del 2009 • 100% 2009 se in regola con art. 1, commi 557 o 562 legge 27.12.2006 n. 296 • in ogni caso al netto di etero finanziamenti (*terzo periodo*)	Art. 9, comma 28, del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito nella legge 30.7.2010, n. 122 come modificato dall'art, 3, comma 5, e dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 24.6.2014, n. 90 convertito nella legge 11.8.2014, n. 114	***… A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*** ***Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*** Art 11 comma 4 bis dl 90/2014 Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009……

294

294

RICAPITOLANDO: GLI ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI IN ORDINE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE.

295

295

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

- **personale a tempo determinato o in convenzione;**
- **contratti di collaborazione coordinata e continuativa;**
- **contratti di formazione lavoro e ad altri rapporti formativi;**
- **somministrazione di lavoro;**
- **lavoro accessorio.**

)296

296

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

- **I vincoli non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.**
- **La spesa complessiva non può essere superiore all'ammontare sostenuto, per le stesse finalità, nell'anno 2009.**

)297

297

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

- **Il mancato rispetto dei limiti in materia di rapporti di lavoro flessibile costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**
- **l'Organo di revisione è tenuto a verificarne il rispetto in occasione del rilascio del parere sul provvedimento di programmazione di fabbisogno di personale e nella relazione al rendiconto della gestione.**

)298

298

SPESA PER LAVORO FLESSIBILE: MODALITA' DI VERIFICA

- **CONFRONTO:**
- tra il valore storico dell'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'ente locale, come risultante da documenti ufficiali dell'ente o dai pareri dell'Organo di revisione
- **E** il valore conseguito dalla corrispondente grandezza dell'esercizio di riferimento, sulla base delle risultanze contabili e previo riscontro della sua correttezza, congruità e completezza.

)299

299

L'EVOLUZIONE NORMATIVA NON TROPPO RECENTE E LA MODIFICA DELLE PERCENTUALI ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI. IL D.L. 90/2014. RINVIO ALLE SLIDES SUCCESSIVE

300

300

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER E REGIONI E GLI ENTI LOCALI PER IL 2015 E 2016 DOPO LA LEGGE 208/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018).

301

301

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

anno	Tipo di ente	% turn over	Condizioni	Qualifiche
2018	Enti fino a 1.000 abitanti	100% cessazioni anno precedente cumulabili dal 2007	No	Non dirigenziali
2018	Unioni di comuni ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011	Regime più favorevole tra: 100% cessazioni anno precedente cumulabili da 2007 o 2011 100% costo delle cessazioni anno precedente	No	Non dirigenziali

302

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 5.000 di cui sopra)	25% costo delle cessazioni anno precedente	Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia uguale o superiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000(articolo 1, comma 228, legge 208/2015)
Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 5.000 di cui sopra)	75% costo delle cessazioni anno precedente	Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000 (articolo 1, comma 228, legge 208/2015)

303

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

2018	Da 1.000 a 5.000	25% costo delle cessazioni anno precedente	Se la spesa per il personale non è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017, modificato dall'articolo 1, comma 863, della legge 205/2017)	Non dirigenziali
	Da 1.000 a 5.000	100% costo delle cessazioni anno precedente	Se la spesa per il personale è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017, modificato dall'articolo 1, comma 863, della legge 205/2017)	Non dirigenziali

304

304

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

2018	Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 5.000 di cui sopra)	90%	Se: 1) rispettano il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate (cd overshooting) 2) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000 (art. 1, comma 479, lettera d), legge 232/2016, come modificato dall'articolo 22, comma 3, del d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017, modificato dall'articolo 1, comma 863, della legge 205/2017)	Non dirigenziali

305

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

2018	Enti fino a 1.000 abitanti	100% costo cessazioni anno precedente	L'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l'articolo 1, comma 219 della legge 208/2015.	Dirigenziali
2018	Unioni di comuni ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011	100% costo cessazioni anno precedente	L'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l'articolo 1, comma 219 della legge 208/2015.	Dirigenziali

306

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

2018	Da 1.000 a 5.000	100% costo cessazioni anno precedente	L'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia ha abolito l'articolo 1, comma 219 della legge 208/2015.	Dirigenziali
2018	Oltre 5.000	100% costo cessazioni anno precedente, ove sia già disapplicato l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015	L'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia ha abolito l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015.	Dirigenziali

307

I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

2018	Da 1.000 a 5.000	100% costo cessazioni anno precedente	L'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia ha abolito l'articolo 1, comma 219 della legge 208/2015.	Dirigenziali
2018	Oltre 5.000	100% costo cessazioni anno precedente, ove sia già disapplicato l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015	L'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia ha abolito l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015.	Dirigenziali

308

RECENTI QUESTIONI INTERPRETATIVE IN RELAZIONE AI VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER GLI ENTI TERRITORIALI. RINVIO

309

309

LE QUESTIONI INTERPRETATIVE CONSEGUENTI AL NUOVO PERIODO DELL'ART. 9, COMMA 28. SEZIONE AUTONOMIE N. 2/2015. RINVIO ALLE SLIDES.

310

310

LA LEGGE DI BILANCIO 2019 (LEGGE 145/2018). LE DISPOSIONI GENERALI IN MATERIA DI PERSONALE-

311

311

LEGGE DI BILANCIO 2019 E PUBBLICO IMPIEGO: SINTESI

- ***Contrattazione collettiva (ART. 1 COMMI 436-444)***
- **oneri complessivi** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva triennio 2019-2021**. vengono destinati alla copertura degli oneri per ammin pubbliche statali e **personale statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 che** corrispondono ad **incrementi retributivi** rispettivamente pari a: **1,3 per cento per il 2019; 1,65 per**
- **cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021** (**commi 436-444**).
- Restano a carico dei bilanci delle **amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale**, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, professori e ricercatori universitari.

312

312

FINANZIAMENTO ONERI RINNOVO CONTRATTI

- ***Contrattazione collettiva (ART. 1 COMMI 436-444)***
- Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):
- ***l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;***
- ***l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016- 2018;***
- ***l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, elle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.***

313

313

L'UTILIZZO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI: 124

- **124**. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.

314

314

L'UTILIZZO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

- Il **comma 124** autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL. A tal fine, occorre: i) il consenso dei lavoratori interessati, ii) che tale utilizzo sia circoscritto a **periodi predeterminati**; iii) che riguardi una **parte del tempo di lavoro d'obbligo**; iv) che sia effettuato sulla base di una convenzione; v) che sia disposto previo assenso dell'ente di appartenenza.
- La finalità è quella di "soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali" dell'ente

315

315

IL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

- il **comma 270** dispone che, **in alternativa a quanto attualmente previsto** (vedi *infra*), nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province, in deroga all'art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo15), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

316

316

IL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

- Si ricorda che, in materia, l'art. 1, c. 793, della L. 205/2017, prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse16), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). I trasferimenti di personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato) si hanno con corrispondente incremento della dotazione organica.

317

317

IL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

- Il **comma 271**, modificando l'art. 1, c. 795, della L. 205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie o gli enti regionali) costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere, per lo svolgimento dei medesimi servizi, **qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale.**

318

318

IL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

- Il **comma 272,** modificando l'art. 1, c. 796, della L. 205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) **possano stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine** operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, ma **anche le province e città metropolitane se delegate nell'esercizio della funzione**.

319

319

IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI.

- **COMMI 298 E 299.**
- **rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego** per la parte relativa alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato** presso la pubblica amministrazione, individuate nell'ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
- Più nel dettaglio, la parte del suddetto Fondo destinata al finanziamento di assunzioni nella P.A. (di cui all'art. 1, c. 365, lett. *b*), della L. 232/2016) è rideterminata, **nella nuova formulazione approvata dal Senato**, nel modo seguente **(comma 298)**:
- · **130,725 milioni** di euro per il **2019**;
- · **328,385 milioni** di euro per il **2020**;
- · **433,913 milioni** di euro **dal 2021.**

320

320

IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI.

- **Ai sensi dei commi 298 e 299**, le assunzioni a favore dei predetti soggetti sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l'altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.)

321

321

CONCORSI PUBBLICI UNICI

- **Articolo 1, comma 300**
- Il **comma in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato**, dispone che le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del **Fondo per il pubblico impiego,** per la parte relativa alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato** presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, si svolgano mediante concorsi pubblici unici

322

322

CONCORSI PUBBLICI UNICI

- **Articolo 1, comma 300**
- le suddette procedure concorsuali sono svolte, secondo i piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante **concorsi pubblici unici** (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

323

323

CONCORSI PUBBLICI UNICI

- **Articolo 1, comma 300**
- i concorsi possono svolgersi secondo **modalità semplificate** definite con apposito Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R. 487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004) e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).
- le suddette procedure concorsuali (e le conseguenti assunzioni) sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria.

324

324

AUTORIZZAZIONI ALLE ASSUNZIONI

- **commi 301 e 302, introdotti nel corso dell'esame al Senato**, autorizzano **assunzioni a tempo indeterminato** in alcune amministrazioni **entro determinati limiti di spesa**, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, disponendo nel contempo che vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per il trattamento economico complessivo.

325

325

PROCEDURE CONCORSUALI NELLE PA

- **360-367, introdotti al Senato,** concernono **le modalità delle procedure concorsuali** per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, **l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime**.
- I **commi in esame** riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

326

326

PROCEDURE CONCORSUALI NELLE PA

- Il **comma 360** estende a tutte le procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente **comma 163**.
- I **commi 361 e 365** prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.
- Tali termini sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma **362**, che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.

327

PROCEDURE CONCORSUALI NELLE PA

- Il **comma 399, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, pone un **divieto (temporaneo) di assunzioni** per determinate amministrazioni.
- Più nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, **in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno**, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore **al 15 novembre 2019**.

328

PROCEDURE CONCORSUALI NELLE PA

- **Per le Università** la suddetta limitazione si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno.
- Sono inoltre fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

329

329

PROCEDURE CONCORSUALI NELLE PA

- L'**articolo 1, comma 401**, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza le università statali, per il **2019**, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti per **ricercatori a tempo determinato di "tipo b"** e a bandire procedure per la **chiamata di professori universitari di seconda fascia** riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.
- In particolare, si stabilisce che – a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**), come integrato dalla stessa legge di bilancio (v. articolo 1, commi 400 e 979), – le università sono autorizzate, anzitutto, a stipulare contratti con **ricercatori di "tipo b"** (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010), nel limite di **€ 10 mln** per il **2019** e di **€ 30 mln annui dal 2020**. Le risorse sono ripartite tra le università con **decreto** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **60 giorni** dall'entrata in vigore della legge.

330

330

PROCEDURE CONCORSUALI NELLE PA

- sempre a valere sulle risorse del **FFO**, come integrato dalla stessa legge di bilancio, la disposizione in esame autorizza le università a bandire, nel limite di spesa di **€ 10 mln annui dal 2020**, procedure per la **chiamata** di **professori di seconda fascia** riservate ai **ricercatori universitari a tempo indeterminato** (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), tenuto conto di quanto previsto all'art. 29, co. 9, della L. 240/201025. Anche tali risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

331

331

PROCEDURE CONCORSUALI NELLE PA

- Per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, la norma in esame stabilisce che si provvede:
- per almeno la metà dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010.
- per non più della metà dei posti, mediante valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.

332

332

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

- **361**. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

333

333

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

- **362**. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
- *a)* la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
- 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

334

334

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

- *b)* la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
- *c)* la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
- *d)* la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- *e)* la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- *f)* la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- *g)* la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

335

335

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

- **363**. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera *b)* del comma 3 e i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.
- **364**. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera *e-bis)* del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

336

336

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

- **365**. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- **366**. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- **367**. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.

337

337

STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

- **446**. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

338

338

STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

- *a)* possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
- *b)* espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
- *c)* espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

339

339

STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

- ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
- *e)* per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

340

340

STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

- *f)* pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- *g)* calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

341

341

STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

- *h)* proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

342

342

FINANZIAMENTO DELLE STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

Articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- *g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.*

343

343

FINANZIAMENTO DELLE STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

344

344

FINANZIAMENTO DELLE STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- **Articolo 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile**
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'*articolo 35*.
- 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35

345

345

FINANZIAMENTO DELLE STABILIZZAZIONE DEGLI LSU

- **Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,**
- **Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato**
- **Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.**
- **4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica.**

346

346

VINCOLI DI SPESA E DISPOSIZIONI SUL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO. LE VERIFICHE CONTABILI.

347

347

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 1

- **1.** Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

348

348

ART.20 COMMA 1 DEL D.LGS 75/2017

- **a)** risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015* con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- **b)** sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- **c)** abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

349

349

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 2

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al **personale non dirigenziale** che possegga tutti i seguenti requisiti:

350

350

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 2

- **a)** risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- **b)** abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

351

351

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 3,

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, **ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigen**ti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, **utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo *9, comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017** a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

352

352

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 3: CONDIZIONI

1. **Elevazione degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato**
2. **utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo *9, comma 28***
3. **calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017**
4. **a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale**
5. **previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma**
6. **Che sia prevista la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.**

353

353

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 8

- 8. **Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo *9, comma 28*,** del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

354

354

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 8 CIRCOLARE 3/2017 PUNTO 3.2.5.

- Il divieto non opera, invece, nel caso e nella misura in cui le amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l'utilizzo secondo il predetto articolo 9, comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi privilegiare, per il reclutamento speciale, l'utilizzo di risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno.

355

355

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 4. PRECLUSIONE

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica.....(PERIODO CONSIDERATO NELLA SUA INTEREZZA DICE LA CIRCOLARE 3/2017 FUNZIONE PUBBLICA)

356

356

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 5. PRECLUSIONE

5. **Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo *9, comma 28*,** del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo *4* del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, è abrogato.

357

357

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 7. PRECLUSIONE

7. Ai fini del presente articolo **non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo *14*** del *decreto legislativo n. 165 del 2001* o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, **né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli *90* e *110*** del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

358

358

ART.20 D.LGS 75/2017 PROROGA REGIME ASSUNZIONALE LSU

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'*articolo 1, commi 209, 211* e *212*, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147* **sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati.**

359

359

REGIME ASSUNZIONALE LSU E STERILIZZAZIONE DELLA SPESA

14. Ai fini delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557* e *562*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, **gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni.** Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

360

360

LE DISPOSIZIONI SUL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO. GLI INDIRIZZI OPERATIVI NELLA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA 3/2017.

361

361

LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 20 COMMI 1 E 2

- **PERIODO TEMPORALE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE E TRANSITORIA: triennio 2018-2020,**
- **COMMA 2 PROCEDURE CONCORSUALI RISERVATE: per personale non dirigenziale (salvo dirigenza SSN) in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili:**
- **CALCOLO DISPONIBILITA' COMMA 2: *riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione (destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per cento). Le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità dell'articolo 20, commi 1 e 2, d.lvo n. 75/2017.***

362

362

MOBILITA' E PROCEDURE ART. 20 COMMI 1 E 2 (PUNTO 3.2.2.)

- Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative procedure. **Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità** ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'articolo 34- bis del d.lgs. 165/2001.

363

363

AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le amministrazioni pubbliche non richiamate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, quali le autorità indipendenti, valuteranno la compatibilità delle disposizioni .....con i rispettivi ordinamenti e i vincoli di spesa.

364

364

LAVORATORI PUBBLICI ESCLUSI

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
- i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
- il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato.

365

365

LAVORATORI PUBBLICI ESCLUSI

- il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;
- le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo quanto sarà previsto nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

366

366

PROCEDURE ART. 20 COMMA 1 SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)

- **a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015**[2], con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio;
- **ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017**);
- **tale ultimo criterio, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato;**
- **i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono ín servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;**

367

PROCEDURE ART. 20 COMMA 1 SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)

- **b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria,** a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge[3] - **in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza,** procedura **anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;**

368

PROCEDURE ART. 20 COMMA 1 SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)

- **c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione**, salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, **almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.** Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.

369

369

LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2: DESTINATARI

A) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015[5], un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso: l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, consente di ricomprendere nel reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche **le collaborazioni coordinate e continuative;**

370

370

LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2: DESTINATARI

- **B)** abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività, analogamente a quanto indicato al superiore punto 1. lett. c), sempre fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e per gli enti di ricerca.

371

371

LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2: ESCLUSI

- **i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale**
- **il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7);**
- **il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché - fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica[6];**
- **i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 9).**

372

372

LINEE DI INDIRIZZO E ORIENT.NTO E STABILIZZAZIONI

CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA 3/2017 PUNTO 3.2.2:

- nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale', le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. 373

373

LINEE DI INDIRIZZO E ORIENT.NTO E STABILIZZAZIONI

- *ART. 22 COMMA 1 D.LGS 75/2017:*
- Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo *6, comma 6*, del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e **comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.** 374

374

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 3 (PUNTO 3.2.3)

Il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall'articolo 20 consente di utilizzare, in deroga all'ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010[8], calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

375

375

ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA 3 (PUNTO 3.2.3)

Tali risorse, quindi, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure.

Le risorse del predetto comma 28 dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

376

376